

FINCANTIERI S.p.A.

Sede Legale Via Genova, 1 - 34121 TRIESTE Cap. Soc. interamente versato Euro 862.980.725,70
C.F. 00397130584 P.IVA 00629440322

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI A TERRA

(mod. CGAT ed. Gennaio 2021)

SOMMARIO:

1. PREMESSA - 2. DEFINIZIONI - 3. OGGETTO DELL'APPALTO - 4. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - 5. COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI - 6. VARIAZIONE DEI LAVORI - 7. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED INTUITUS PERSONAE - 8. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO - 9. ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELL'APPALTATORE - 10. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - 11. SPEDIZIONE E CONSEGNA DEI MATERIALI DELL'APPALTATORE - 12. MATERIALI DEL COMMITTENTE - 13. REFERENTE DELL'APPALTATORE - 14. REFERENTE DEL COMMITTENTE - 15. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA - 16. DIRETTORE DEI LAVORI - 17. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO-PROTEZIONE AMBIENTALE - 18. GLOBAL COMPACT - 19. TERMINI DI CONSEGNA DEI LAVORI - 20. PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE-FORZA MAGGIORE - 21. COLLAUDO - 22. GARANZIE E ASSICURAZIONI - 23. CORRISPETTIVO - 24. PAGAMENTO - 25. FATTURAZIONE - 26. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MATERIA ANTIMAFIA - 27. RECESSO - 28. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - 29. GARANZIE FINANZIARIE - 30. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - 31. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING - 32. DIVIETO DI PUBBLICITÀ-RISERVATEZZA - 33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 34. CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO - 35. D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 - 36. CONFLITTI DI INTERESSI - 37. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - 38. COMUNICAZIONI.

1. PREMESSA.

1.1. FINCANTIERI è una società, a capo di un gruppo, leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all'offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti meccanici ed elettrici e nell'offerta di servizi post vendita nonché opere infrastrutturali e marittime.

1.2. FINCANTIERI ha interesse ad affidare ad Appaltatori la prestazione di forniture, servizi e/o l'esecuzione di lavori a terra, come ad esempio la realizzazione di impianti di sollevamento, linee produttive, scavi per fondazioni, impianti di vario genere (elettrici, fluidi, gas, etc.) di opere marittime, di opere di carpenteria provvisorie o definitive, di opere civili, quali capannoni, piazzali, spogliatoi, etc., e relative manutenzioni.

1.3. Le Condizioni Generali d'appalto di seguito riportate formano parte integrante dei Contratti tra FINCANTIERI e i suoi Appaltatori e si applicano ai relativi rapporti. Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.fincantieri.com.

1.4. L'Appaltatore è altresì consapevole che l'esatto adempimento delle sue obbligazioni può condizionare in misura rilevante l'attività di FINCANTIERI e l'adempimento delle prestazioni di cui quest'ultima è incaricata. Qualsiasi omissione, inesattezza o ritardo nell'adempimento da parte dell'Appaltatore è suscettibile di determinare un impatto significativo e di causare ingenti danni a FINCANTIERI.

2. DEFINIZIONI.

2.1. Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni Generali e di quella dell'Ordine, in generale, i termini sottoindicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

“**Appaltatore**”: la persona fisica o giuridica, o i raggruppamenti di questi ultimi con cui FINCANTIERI stipula contratti di appalto di lavori, servizi o forniture.

“**ATI**”: l'associazione temporanea d'impresе;

“**c.c.**”: codice civile;

“**Committente**”: FINCANTIERI S.p.A.;

“**Condizioni Generali**”: il presente documento che contiene le regole generali del contratto avente ad oggetto la prestazione da parte dell'Appaltatore;

“Condizioni Particolari”: le condizioni che regolano il singolo Ordine, integrando e/o derogando alle presenti Condizioni Generali;

“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera” o **“CSP”**: il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori così come definiti all’art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 per i “Cantiere Temporanei o Mobili e dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;

“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera” o **“CSE”**: il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori così come definiti all’art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 per i “Cantiere Temporanei o Mobili, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92;

“D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”: Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

“D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

“D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”: Decreto Legislativo contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

“Direttore dei Lavori”: è il professionista qualificato eventualmente nominato dal Committente ai sensi dell’art. 13.7 delle presenti Condizioni Generali;

“Documentazione Tecnica”: il documento che contiene le norme tecniche applicabili all’Ordine (ad esempio: descrizione di opere, lavori e interventi; elaborati progettuali grafici e descrittivi; programma cronologico; etc.);

“Documenti Contrattuali”: le Condizioni Generali ed eventuali allegati, le NOUS e la Documentazione Tecnica nonché tutti gli eventuali documenti ivi allegati e/o richiamati;

“D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”: D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

“D.V.R.” e **“D.U.V.R.I.”**: rispettivamente il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

“Ente e/o Registro di Classifica”: uno fra gli istituti di classificazione cui è attribuita la sorveglianza delle costruzioni ed il collaudo dei materiali;

“FINCANTIERI”: FINCANTIERI S.p.A.;

“Firma Digitale”: il sistema di accreditamento che, ove applicabile e in accordo con la legislazione vigente, permette di verificare l’identità delle persone con lo stesso valore della firma autografa e di autenticare le comunicazioni generate da chi firma nonché di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

“Forza Maggiore”: costituiscono cause di forza maggiore eventi imprevedibili ed eccezionali non prevedibili dalla Parte con l’uso dell’ordinaria diligenza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle Parti, provvedimenti di Autorità civili o militari;

“Funzione Acquisti”: la funzione acquisti di FINCANTIERI che ha emesso l’Ordine;

“Funzione Competente”: l’Unità Produttiva specificata nell’Ordine quale destinataria finale delle prestazioni ovvero, in mancanza, la Funzione Acquisti;

“Giorni di Calendario”: qualsiasi giorno della settimana inclusi il sabato e la domenica ed i giorni festivi in Italia;

“Giorni Lavorativi”: qualsiasi giorno della settimana esclusi il sabato e la domenica ed i giorni festivi in Italia;

“Informazioni Riservate”: informazioni non già pubbliche, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, etc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali l’Appaltatore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di

sottoscrizione dell'Ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l'accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell'esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all'Ordine, indipendentemente dal fatto che siano qualificabili come "confidenziali", "riservate", "privilegiate" o "price sensitive";

"Lavori": le prestazioni a carico dell'Appaltatore oggetto dell'Ordine;

"Normativa Privacy": la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ogni altra normativa in materia di trattamento dei dati personali in vigore e/o che dovesse essere successivamente emanata, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati;

"NOUS": le norme per le imprese che operano all'interno delle Unità Sociali di FINCANTIERI;

"Ordine": il documento - contenente i dati identificativi delle Parti, l'oggetto delle prestazioni, le Condizioni Particolari, i termini, le disposizioni di natura economica, amministrativa e normativa, il luogo o i luoghi di esecuzione delle prestazioni delle Parti ed in cui sono elencati e richiamati tutti i Documenti Contrattuali - accettato e firmato dall'Appaltatore, salva diversa indicazione di FINCANTIERI, che, insieme ai Documenti Contrattuali, regola gli obblighi e le prestazioni di FINCANTIERI e dell'Appaltatore;

"Parte" o "Parti": Parte può riferirsi singolarmente a FINCANTIERI o all'Appaltatore, Parti collettivamente ad entrambi;

"Piano di Sicurezza e di Coordinamento" o "P.S.C.": Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 per i "Cantiere Temporanei o Mobili";

"Procedura Accessi": Procedura per la regolamentazione all'accesso ed alla presenza in Stabilimento del personale delle ditte appaltatrici, richiamata all'interno delle NOUS, e che insieme a queste ultime regola l'accesso e la presenza all'interno delle Unità Produttive;

"Referente del Committente": la figura di riferimento nominata da FINCANTIERI quale referente del Committente per l'Ordine e può coincidere con il Responsabile dell'Unità Produttiva anche per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

"Referente dell'Appaltatore": la figura di riferimento individuata dall'Appaltatore che svolgerà altresì le funzioni di responsabile dei lavori così come definito dalle NOUS, ossia il delegato dell'Appaltatore idoneo alla direzione ed alla conduzione dei Lavori, munito dei poteri necessari per rappresentare quest'ultimo nei confronti di FINCANTIERI;

"Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)": regolamento dell'Unione europea del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

"Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)": regolamento dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

"S.A.L.": Stato d'Avanzamento dei Lavori;

"Subappalto": il contratto con cui l'Appaltatore affida a terzi parte dell'esecuzione di Lavori;

"Unità Produttiva": sede, direzioni, uffici, stabilimenti, cantieri ed altri siti produttivi di FINCANTIERI ovvero indicante anche il luogo di consegna dei beni e/o di esecuzione dei Lavori individuato nell'Ordine.

2.2. I riferimenti alle fonti normative di ogni rango, citate nelle presenti Condizioni Generali, si intendono eventualmente aggiornati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nell'Ordine.

2.3. In caso di difformità o contrasto tra le previsioni contenute nei Documenti Contrattuali e le Condizioni Generali, le Parti si danno reciprocamente atto che sulle disposizioni delle presenti Condizioni Generali prevarranno, oltre alle norme imperative di legge, in ordine gerarchico quelle contenute (i) nell'Ordine (ii) nella Documentazione Tecnica (iii) e nelle NOUS.

3. OGGETTO DELL'APPALTO.

3.1. L'appalto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali ha ad oggetto l'esecuzione a regola d'arte, da parte dell'Appaltatore, dei Lavori nell'Unità Produttiva indicata nell'Ordine.

3.2. I Lavori possono riguardare, secondo le necessità del Committente, la prestazione di forniture, servizi a terra, l'esecuzione di lavori come ad esempio la realizzazione di impianti di sollevamento, linee produttive, scavi per fondazioni, impianti di vario genere (elettrici, fluidi, gas, etc.) di opere marittime, di opere di carpenteria provvisorie o definitive, di opere civili, quali capannoni, piazzali, spogliatoi, etc. e relative manutenzioni.

4. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

4.1. Unitamente all'Ordine, contenente le Condizioni Particolari, FINCANTIERI, esclusivamente per il tramite della Funzione Acquisti, provvederà ad inviare all'Appaltatore la Documentazione Tecnica necessaria per l'esecuzione dell'Ordine

4.2. Salva diversa indicazione specifica proveniente dalla Funzione Acquisti, l'Ordine dovrà essere accettato dall'Appaltatore, per iscritto, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data riportata nell'Ordine stesso, tramite restituzione alla Funzione Acquisti di una copia dell'Ordine (o del modulo di accettazione), delle NOUS e della Documentazione Tecnica, debitamente firmate in ogni pagina, ovvero sottoscrivendo l'Ordine elettronicamente con la Firma Digitale o mediante il Portale Fornitori di Fincantieri ("Fincantieri Suppliers"). Il contratto tra FINCANTIERI e l'Appaltatore, salva diversa disposizione, si considererà concluso solo all'atto della completa ricezione da parte di FINCANTIERI di tutti i documenti debitamente firmati dall'Appaltatore per accettazione. L'accettazione dell'Ordine costituisce altresì conferma dell'Appaltatore di aver ricevuto copia del D.U.V.R.I. dall'Unità Produttiva, ove i lavori devono essere eseguiti o del P.S.C. in caso di attività che ricadono nel Titolo IV "Cantieri Temporanei o Mobili" del D. Lgs. 81/08 e di averne preso atto. È fatto divieto all'Appaltatore, salva diversa indicazione da parte di FINCANTIERI, di dare inizio all'esecuzione dell'Ordine prima di aver restituito a FINCANTIERI l'Ordine debitamente sottoscritto anche per approvazione, con sottoscrizione autonoma e specifica, della postilla in calce relativa a clausole e condizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

4.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che ai fini dell'esecuzione dell'Ordine faranno riferimento esclusivamente alle condizioni e termini contenuti nei Documenti Contrattuali ed eventuali successive modifiche che devono risultare per iscritto. Tutte le eventuali indicazioni di quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi come pure tutte le informazioni tecniche e/o economiche eventualmente acquisite da FINCANTIERI e dall'Appaltatore, in qualsiasi forma scritta o verbale, nella fase delle trattative (i) potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini di una migliore interpretazione e/o comprensione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei Lavori, (ii) non potranno essere utilizzate al fine di integrare la Documentazione Tecnica o altri Documenti Contrattuali e (iii) non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per eventuali richieste di verifica o rivendicazioni contrattuali.

4.4. L'Appaltatore prende atto che ogni variazione e/o modifica dei Documenti Contrattuali è di esclusiva competenza della Funzione Acquisti. L'Appaltatore si asterrà dal condurre trattative e/o dall'assumere impegni con soggetti diversi dalla Funzione Acquisti.

4.5. Qualunque trattativa intrapresa dall'Appaltatore in violazione del precedente comma non avrà alcun effetto e non sarà opponibile al Committente; l'Appaltatore sarà responsabile di eventuali oneri e danni sopportati dal Committente.

5. COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI.

5.1. Prima dell'accettazione dell'Ordine, l'Appaltatore avrà cura di effettuare tutti gli accertamenti – sopralluoghi e/o rilievi in loco – necessari per la definizione del prezzo e per l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori; pertanto, la sottoscrizione dell'Ordine costituisce conferma di avere effettuato tutti gli accertamenti e di avere acquisito le informazioni necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori, in particolare per quanto concerne gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro e le tematiche ambientali. L'Appaltatore non potrà richiedere revisioni di prezzo motivate da impedimenti o difficoltà nell'esecuzione dei Lavori dovuti a mancate informazioni o a mancata effettuazione di sopralluoghi o rilievi in loco.

5.2. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Funzione Competente tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l'utilizzo per l'esecuzione dell'Ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell'attività o comunicata al momento della accettazione dell'Ordine (es. stabile organizzazione in Italia). L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di comunicare alla Funzione Acquisti qualsiasi variazione della titolarità dell'azienda, del controllo societario, e della compagine sociale, nonché la cessione dell'azienda o del ramo di azienda relativo alle prestazioni di cui all'Ordine. In caso di Lavori affidati ad ATI, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, qualsiasi variazione dei soggetti partecipanti a tali forme associative dovrà essere comunicata alla Funzione Acquisti con un preavviso di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi.

5.3. L'Appaltatore deve ottemperare alle disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità applicabili all'Ordine. È responsabile in via esclusiva dell'adempimento degli obblighi connessi allo svolgimento delle attività nel territorio dello Stato italiano.

6. VARIAZIONE DEI LAVORI.

6.1. Sarà facoltà della Funzione Acquisti modificare, variare o integrare l'Ordine anche in fase di esecuzione dei Lavori, da formalizzarsi mediante atto scritto. L'Appaltatore non potrà eseguire modifiche, integrazioni o variazioni che non siano stati richiesti dalla Funzione Acquisti che ha emesso l'Ordine. Eventuali richieste di integrazioni, modifiche o variazioni non provenienti dalla Funzione Acquisti, ancorché eseguite

dall'Appaltatore, non saranno opponibili al Committente e non genereranno a suo favore nessun diritto ad essere indennizzato o rimborsato.

6.2. Ove le variazioni richieste dalla Funzione Acquisti comportino lavori extra contratto con oneri aggiuntivi, l'Appaltatore avrà diritto ad un incremento del corrispettivo definito nell'Ordine, nella misura che dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e risultare da atto scritto.

6.3. La richiesta di modifica o variazione dei Lavori sarà comunicata dalla Funzione Acquisti per iscritto all'Appaltatore, con indicazione dell'eventuale variazione del corrispettivo. Ove il valore della richiesta della Funzione Acquisti superi il sesto del corrispettivo globale dell'Ordine, l'Appaltatore potrà non dare esecuzione alla richiesta e avrà il diritto di recedere dall'Ordine, salvo il suo diritto al rimborso dei soli costi già sostenuti nell'esecuzione dell'Ordine.

6.4. In nessun caso possono essere considerate variazioni o modifiche dei Lavori semplici aggiornamenti o definizioni di dettaglio messi a punto nel corso dell'esecuzione dell'Ordine.

7. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE E INTUITUS PERSONAE

7.1. L'Appaltatore prende atto e riconosce che la scelta dell'Appaltatore è rimessa all'insindacabile giudizio del Committente, che valuta a sua discrezione la competenza, le caratteristiche organizzative e l'idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore.

7.2. L'Appaltatore dichiara di avvalersi di personale adeguatamente formato e qualificato per l'esecuzione dei Lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7.3. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente per l'iscrizione, la permanenza e la cancellazione dall' "Albo Fornitori Societario".

7.4. Ove l'Ordine sia con ATI, consorzi o con imprese riunite in un contratto di rete, i documenti, di cui al comma che precede, dovranno essere presentati da ciascuna delle imprese partecipanti a tali forme associative.

7.5. Qualora la competenza, la professionalità, le caratteristiche organizzative e l'idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore, per qualsiasi motivo, dovessero venire meno o modificarsi in senso peggiorativo, l'Appaltatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione per iscritto al Committente. Il Committente avrà la facoltà di recedere dall'Ordine in ogni momento, anche prima dell'inizio dell'esecuzione. Qualora l'Appaltatore abbia dato parziale esecuzione all'Ordine, il Committente sarà tenuto al rimborso dei soli costi già sostenuti dall'Appaltatore, salvo il diritto del Committente al risarcimento di eventuali danni subiti.

7.6. Parimenti sarà facoltà del Committente, senza alcun onere a proprio carico e in deroga all'art. 1671 c.c., recedere dall'Ordine se, in corso di rapporto, (i) venga a mutare la titolarità dell'azienda dell'Appaltatore (qualora quest'ultima sia una ditta individuale o una società di persone) o (ii) si verifichi un cambio del controllo societario (qualora l'Appaltatore sia una società di capitali), o (iii) vi sia la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda relativo alle prestazioni di cui all'Ordine o (iv) venga a mutare la compagine sociale.

7.7. La facoltà di recesso di cui ai commi precedenti potrà essere esercitata dal Committente dandone comunicazione all'Appaltatore con raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (PEC); il recesso avrà effetto immediato, salvo diversi accordi, che dovranno risultare per iscritto, per il completamento delle prestazioni non ancora eseguite. Nell'ipotesi di avvenuto mutamento dei soggetti partecipanti a forme associative quali ATI, consorzi, contratti di rete, senza la preventiva comunicazione scritta al Committente, nel termine di preavviso stabilito di cui al precedente articolo 5.2, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto l'Ordine ai sensi del successivo art.22.2, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni dallo stesso subiti.

8. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO.

8.1. Sono vietati all'Appaltatore la cessione o il trasferimento, in tutto o in parte, dell'Ordine, salvo espresso consenso scritto del Committente.

8.2. I Lavori dovranno essere eseguiti sotto l'integrale responsabilità dell'Appaltatore e da suo personale adeguatamente qualificato, formato, informato ed aggiornato.

8.3. I Lavori non potranno essere in nessun caso oggetto di affidamento in Subappalto, salva espressa autorizzazione scritta del Responsabile dell'Unità Produttiva.

8.4. In caso di richiesta di autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore dovrà indicare le ragioni per le quali si intende ricorrere al Subappalto, il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa. L'Appaltatore dovrà altresì fornire l'elenco analitico dei Lavori in Subappalto, l'elenco del personale impiegato, la documentazione necessaria alla valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice, nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano

il rapporto di lavoro subordinato e autonomo, ivi comprese quelle previdenziali. L'Appaltatore dovrà inoltre eseguire con l'impresa subappaltatrice i sopralluoghi preliminari previsti dalle Condizioni Generali e dalle NOUS e compiere con l'impresa subappaltatrice ogni altro adempimento – ivi compresa la consegna dell'area di lavoro – previsto dalle NOUS. L'autorizzazione al Subappalto non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti e dall'Ordine. L'Appaltatore resta nei confronti del Committente l'unica controparte contrattuale ed il responsabile dei lavori, come previsto dalle NOUS, resta l'unico referente per il Committente.

8.5. Il contratto di Subappalto dovrà prevedere gli stessi obblighi ed oneri assunti dall'Appaltatore nei confronti del Committente. L'Appaltatore sarà responsabile in solido di tutti gli obblighi e oneri assunti dall'impresa subappaltatrice.

8.6. L'Appaltatore si impegna altresì ad assicurarsi che tutte le previsioni relative al proprio personale trovino applicazione anche a quello delle imprese subappaltatrici, ivi comprese quelle previste dalle presenti Condizioni Generali nonché dalle NOUS. L'Appaltatore resterà pertanto responsabile in solido con le imprese subappaltatrici del rispetto delle norme anzidette da parte delle stesse.

8.7. In nessun caso le prestazioni oggetto di Subappalto possono formare oggetto di ulteriore contratto di subappalto.

9. ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELL'APPALTATORE – TRATTAMENTO DEL PERSONALE – ADEMPIMENTI E MANLEVA.

9.1. L'Appaltatore dichiara espressamente di avere una autonoma organizzazione idonea, nonché competenze e professionalità tecniche adeguate alla esecuzione all'Ordine con propri mezzi e con proprio personale, assumendone la piena e completa responsabilità. L'Appaltatore ha piena facoltà di organizzare le proprie attività in loco nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto delle responsabilità e delle obbligazioni che gli derivano dall'Ordine e dalla legge, fermo il diritto del Committente di controllare l'esecuzione dei Lavori.

9.2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i Lavori secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenuti nei Documenti Contrattuali e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte con la migliore diligenza professionale, secondo le migliori tecniche, a regola d'arte e in linea con i migliori standard internazionali del settore di riferimento.

9.3. In ipotesi di Ordine con ATI, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, si intende per Appaltatore – con particolare riferimento alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro e della individuazione di un referente per gli aspetti operativi dell'appalto – l'impresa mandataria dell'ATI, il consorzio o l'impresa capogruppo delle imprese riunite che sarà integralmente responsabile, nei confronti del Committente, per tutte le obbligazioni previste dall'Ordine, ivi comprese quelle assunte anche indirettamente dalle imprese subappaltatrici (o associate/consorziate). Ferma ed impregiudicata, in ogni caso, la responsabilità solidale delle singole imprese associate/consorziate.

9.4. L'Appaltatore dovrà fornire – in conformità con le modalità previste nelle NOUS e nella Procedura Accessi – le informazioni circa il personale utilizzato. In ipotesi di Ordine con consorzi, con imprese riunite in un contratto di rete e con ATI, l'Appaltatore dovrà fornire le suddette informazioni anche in relazione al personale delle singole imprese associate/consorziate.

9.5. L'Appaltatore garantirà al Committente la puntuale corresponsione di quanto dovuto al personale dipendente a titolo di retribuzione ed altri istituti connessi a quest'ultima, nonché di quanto dovuto all'eventuale personale autonomo a titolo di compenso, anche con riferimento al contratto di lavoro di categoria applicabile ed alla vigente legislazione in materia. Analoga garanzia dovrà essere fornita in ordine al corretto e puntuale versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti per i lavoratori sia dipendenti che autonomi nonché dovrà essere fornita garanzia in ordine al corretto e puntuale versamento delle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti.

9.6. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare al Committente, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'eventuale impresa subappaltatrice (o associate/consorziate) - comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e dell'Agenzia delle Entrate. In caso l'Ordine sia con ATI, consorzi o con imprese riunite in un contratto di rete, il consorzio, l'impresa mandataria e l'impresa capogruppo dovranno adempiere agli obblighi di garanzia e di consegna di documentazione indicati agli articoli precedenti non solo con riferimento al proprio personale - dipendente o autonomo - ma anche al personale – dipendente o autonomo – di ogni impresa consorziata o associata.

9.7. Nel caso di documentazione omessa o comprovante inadempimenti retributivi, contributivi e fiscali del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui il Committente venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'Appaltatore ai propri obblighi di legge (o dei suoi subappaltatori, imprese associate o consorziate), quest'ultimo autorizza fin d'ora il Committente a trattenere sui propri compensi maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.

9.8. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere totalmente indenne il Committente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che quest'ultimo dovesse patire per inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore e/o al subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), in particolare nel caso in cui il Committente, in qualità di obbligato solidale per legge (a titolo esemplificativo: art. 29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e loro modifiche ed integrazioni) ovvero in qualità di "committente" ai sensi dell'art 1676 c.c., sia chiamato a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni, interessi e spese legali, anche proprie.

9.9. Atteso il suddetto obbligo di manleva l'Appaltatore, rinunciando fin d'ora espressamente ad ogni eventuale futura pretesa a titolo di interessi (corrispettivi e/o compensativi e/o moratori), autorizza il Committente a trattenere, anche a titolo cautelativo, sui propri compensi maturati gli importi che siano richiesti in pagamento dagli Enti competenti e dai lavoratori dell'Appaltatore e/o del subappaltatore (o delle sue associate/consorziate). Autorizza altresì il Committente a versare al richiedente gli importi che vengano accertati come dovuti, con provvedimento esecutivo dell'Autorità competente o per atto negoziale opponibile alle Parti, e le spese legali o altri oneri eventualmente dal Committente sostenuti. Il Committente è autorizzato a detrarre gli importi versati dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore ai sensi dell'Ordine.

10. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SPEDIZIONE E CONSEGNA MATERIALI DELL'APPALTATORE.

10.1. Il luogo di consegna dei beni e/o di esecuzione Lavori sarà l'Unità Produttiva indicata nell'Ordine.

10.2. Qualora le prestazioni di cui all'Ordine dovessero essere effettuate all'interno delle Unità Produttive, queste saranno regolate dalle apposite disposizioni contenute nelle NOUS.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni delle NOUS concernenti le comunicazioni relative al personale dell'Appaltatore, operante nell'Unità Produttiva, e di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I. o nel P.S.C. in caso di attività che ricadono nel Titolo IV "Cantieri Temporanei o Mobili" del D. Lgs. 81/08, FINCANTIERI avrà facoltà di dichiarare risolto l'Ordine, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti.

10.3. Ove l'Ordine preveda la consegna di materiali, attrezzature e/o macchinari e/o altro genere di beni, questa sarà effettuata nel luogo previsto dall'Ordine, a cura e spese dell'Appaltatore e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità dei beni ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'Ordine. I rischi della spedizione saranno a carico dell'Appaltatore. La spedizione andrà effettuata nel rispetto delle previsioni dell'Ordine ovvero secondo le modalità più adeguate, previa comunicazione alla Funzione Competente. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Funzione Competente qualunque circostanza che alteri le condizioni di consegna.

10.4. L'Appaltatore dovrà inviare una apposita comunicazione alla Funzione Competente prima di effettuare la consegna. Tutti i beni saranno debitamente marcati e accompagnati dalle debite informazioni e da tutte le ulteriori indicazioni previste dall'Ordine, etichettati per il loro corretto e facile ricevimento, accompagnati dalla relativa ricevuta in cui devono figurare i dati indicati nell'Ordine. Qualora il documento di trasporto dovesse presentare carenze, errori od omissioni tali da non consentire di individuare in maniera univoca/puntuale i beni ovvero di ricondurre gli stessi ad uno specifico Ordine, il Committente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non prendere in carico i beni in questione.

10.5. Il Committente avrà inoltre la facoltà di non prendere in carico beni che siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato o comunicato ovvero in eccedenza rispetto alle quantità previste dall'Ordine.

10.6. Il Committente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prendere comunque in carico i beni oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza. In tal caso le spese di magazzino, di assicurazione e quelle comunque necessarie per la buona conservazione dei beni, così come il rischio del deterioramento e/o perimento, saranno a carico dell'Appaltatore.

10.7. La consegna dei beni si intende effettuata con clausola DDP (Incoterms 2020) per tutti i beni provenienti da Paesi comunitari o comunque già immessi in libera pratica nell'Unione Europea e DAP (Incoterms 2020) per i beni provenienti da Paesi extracomunitari o comunque ancora soggetti a vincoli doganali.

Per i beni provenienti da Paesi comunitari diversi dall'Italia e venduti da fornitori comunitari, la fattura deve indicare specificamente il codice di nomenclatura combinata TARIC.

La consegna di beni provenienti da Paesi diversi da quello di appartenenza dell'Appaltatore, così come indicato nell'Ordine, deve essere preceduta da un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi da inviare alla Funzione Competente, contenente i dati necessari per la logistica e gli eventuali aspetti doganali; eventuali oneri supplementari per il Committente, derivanti dalla provenienza da Paesi diversi da quello di appartenenza dell'Appaltatore, saranno posti a carico di quest'ultimo.

10.8. Nel caso di beni extracomunitari non immessi in libera pratica, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci.

10.9. La firma delle ricevute, dei documenti di trasporto o dei giustificativi dell'invio non vale quale accettazione da parte del Committente della quantità o della qualità specificate per i beni ricevuti. La accettazione degli stessi avverrà solo all'esito positivo della verifica della conformità all'Ordine di quanto consegnato, della assenza di vizi o difetti e, in ogni caso, successivamente all'avvenuto completamento dei Lavori (installazione, assemblaggio o messa in opera dei beni stessi a regola d'arte).

10.10. Sarà facoltà del Committente denunciare all'Appaltatore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'Ordine. In tal caso l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro del Committente, a rimediare alle non conformità ed a sostituire i beni affetti da vizi o difetti.

10.11. In tutti i casi in cui il Committente non dovesse prendere in carico i beni, gli stessi saranno respinti e i relativi rischi, oneri e spese resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Eventuali spese sostenute dal Committente per la restituzione dei beni saranno addebitate all'Appaltatore.

10.12. I materiali forniti dall'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei Documenti Contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Il Committente avrà la facoltà di eseguire, anche in corso d'opera, tutte le prove che riterrà necessarie per verificare l'idoneità dei materiali.

11. MATERIALI DEL COMMITTENTE.

11.1. Tutti i materiali e beni messi a disposizione dal Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore presso i magazzini o i luoghi di deposito del Committente.

11.2. L'Appaltatore all'atto della presa in consegna dei beni forniti dal Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Funzione Competente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

11.3. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura del Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nell'Ordine.

11.4. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione dei lavori, il Committente consegni all'Appaltatore beni, materiali o attrezzature, od altro, comunque destinati alla esecuzione dell'Ordine, l'Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni per destinarli esclusivamente all'uso previsto nell'Ordine, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei Lavori, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore, ferma restando la facoltà del Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica dello stato e della consistenza dei beni stessi.

11.5. I materiali del Committente eventualmente consegnati all'Appaltatore in conto lavorazione, ovvero per l'esecuzione dei Lavori, rimarranno di esclusiva proprietà del Committente, anche se trasformati e/o elaborati dall'Appaltatore.

11.6. L'Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e attrezzature ricevuti dal Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione dell'Ordine restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.

11.7. All'Appaltatore è fatto divieto di asportare dall'Unità Produttiva beni di proprietà del Committente, di qualsiasi qualità e natura, salva espressa autorizzazione scritta del Committente.

11.8. L'Appaltatore assume, a propria cura, spesa e responsabilità, diversamente da quanto previsto dalle NOUS, l'onere di rimuovere, trasportare e smaltire tutti i rifiuti prodotti nella esecuzione dei Lavori e/o provenienti da scavi, demolizioni, smontaggi di parti di impianti, lavorazioni di materiale fornito dal Committente, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza, salva diversa richiesta scritta del Committente. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere evidenza documentale dell'avvenuto conferimento dei rifiuti.

11.9. Fatti salvi i diritti che spettano allo Stato o a terzi, il Committente si riserva il possesso e la proprietà di materiali e beni di pregio oggetto di ritrovamento durante le escavazioni e le demolizioni avvenute nei propri cantieri, così come delle sostanze minerali utilizzabili. In tal caso, l'Appaltatore dovrà impiegare tutte le cautele necessarie o quelle che gli verranno indicate da FINCANTIERI. Il Committente pagherà all'Appaltatore le ulteriori eventuali attività e/o le spese ulteriori che possano derivarne e, se necessario, accorderà un'estensione del termine di esecuzione.

12. REFERENTE DELL'APPALTATORE.

12.1. L'Appaltatore nominerà una persona esperta e professionalmente qualificata quale suo Referente. Quest'ultimo condurrà e sarà personalmente responsabile dei lavori, rappresenterà l'Appaltatore e riceverà tutte le comunicazioni indirizzate all'Appaltatore I materiali di FINCANTIERI eventualmente consegnati all'impresa appaltatrice in conto lavorazione, ovvero per l'esecuzione dei Lavori, rimarranno di esclusiva proprietà di FINCANTIERI, anche se trasformati e/o elaborati dall'impresa appaltatrice.

12.2. Il Referente dell'Appaltatore – come previsto dalle NOUS – è nominato quale responsabile dei lavori, come previsto dalle NOUS, e dovrà essere sempre presente o debitamente sostituito sul luogo dei Lavori. Il nominativo del Referente dell'Appaltatore e dei suoi eventuali sostituti, il rapporto di questi ultimi con l'Appaltatore e i relativi poteri per l'esecuzione dell'Ordine dovranno essere indicati nel modulo di "Nomina responsabile lavori" e nel modulo di consegna dell'area di lavoro.

12.3. In ipotesi di Ordine con ATI, consorzi o con imprese riunite in un contratto di rete, nel modulo di "Nomina responsabile lavori" e nel modulo di consegna dell'area di lavoro, i rapporti ed i poteri del responsabile dei lavori, come previsto dalle NOUS, (e dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere indicati, non solo in relazione al consorzio, alla impresa mandataria e alla capogruppo, ma anche in relazione alle singole imprese associate/consorziate.

13. REFERENTE DEL COMMITTENTE – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA – DIRETTORE DEI LAVORI.

13.1. Successivamente all'avvenuta conoscenza dell'accettazione dell'Ordine, il Committente comunicherà all'Appaltatore un proprio Referente al quale dovranno essere indirizzate tutte le relative comunicazioni.

13.2. Il Committente può controllare l'esecuzione dei Lavori tramite il proprio Referente. Quest'ultimo segue l'esecuzione dei Lavori avendo cura che vengano rispettate le disposizioni contrattuali. In corso d'opera il Referente del Committente nonché le altre figure nominate dal Committente potranno effettuare verifiche ed ispezioni dell'esecuzione dei Lavori e dei beni forniti.

13.3. Ove siano previsti nell'Ordine successivi stati di avanzamento dei Lavori, l'Appaltatore dovrà inviare alla Funzione Competente un programma iniziale dettagliato e di volta in volta un resoconto dell'avanzamento dei Lavori. Resta inteso che l'adempimento delle prestazioni dell'Appaltatore si perfezionerà esclusivamente con l'integrale esecuzione di tutte le obbligazioni previste nell'Ordine.

13.4. Per verificare lo stato di avanzamento e la qualità dei Lavori necessari per l'esecuzione a regola d'arte dell'Ordine, l'Appaltatore dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito – consentire al Referente del Committente – ed alle ulteriori figure debitamente nominate dal Committente – libero accesso all'Unità Produttiva, consentendogli di eseguire le prove ritenute opportune, secondo buona fede, al fine di verificare la corrispondenza dei Lavori alle condizioni e termini dell'Ordine.

13.5. Tutte le spese sostenute per le prove di cui al punto precedente saranno a carico dell'Appaltatore.

13.6. Resta fermo il diritto del Committente di risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 1662 c.c. qualora accerti che l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori non proceda secondo i termini e le condizioni stabilite nell'Ordine.

13.7. Il Committente, ove l'Ordine lo preveda, nomina quale Direttore dei Lavori un professionista esterno in possesso delle necessarie capacità professionali eventualmente coadiuvato da uno o più assistenti. Il Direttore dei Lavori, in piena autonomia e nell'interesse del Committente, e senza che ciò sollevi l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne l'esecuzione dei Lavori e per i danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione, cura il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento interloquendo con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell'Ordine ed assicurando che i Lavori siano eseguiti puntualmente e a regola d'arte ed in conformità ai patti contrattuali.

13.8. In caso di nomina del Direttore dei Lavori, a questi potrà essere affidata la responsabilità del collaudo.

13.9. Anche in caso di nomina del Direttore dei Lavori, la direzione del luogo dei Lavori resta comunque di pertinenza e nella responsabilità dell'Appaltatore (in persona del Referente dell'Appaltatore).

14. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROTEZIONE AMBIENTALE - GLOBAL COMPACT.

14.1. Il Committente considera esigenza primaria la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e tutela della ambiente e pertanto l'Appaltatore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna alla scrupolosa osservanza di tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione, assicurazione, assistenza, tutela, sicurezza e salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Ordine per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna altresì al rispetto, delle NOUS che il Committente ha previsto in attuazione alle specifiche norme di legge in materia, o comunque in ragione di specifiche scelte operate dal Committente al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.

14.2. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dal Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente in relazione alle attività di quest'ultimo ed alle aree stesse, rinunciando fin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

14.3. Il Committente può nominare un Responsabile dei Lavori così come definito all'art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81. Saranno altresì nominati un CSP ed un CSE, in conformità con quanto disposto dagli articoli 89 ss. del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

14.4. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare quanto di seguito, così come previsto dagli articoli 22 e 23 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni: i progettisti dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche ed a scegliere attrezzature, nonché componenti e dispositivi di protezione, rispondenti a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. In occasione di noleggio o comunque di concessione in uso di attrezzature, dispositivi di protezione e impianti l'Appaltatore avrà l'obbligo di documentare la rispondenza degli stessi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

14.5. L'Appaltatore garantisce espressamente la corrispondenza dei beni da lui forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

14.6. Con riferimento al TITOLO IX – “Sostanze pericolose” - del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, tutti i prodotti ed i materiali forniti/impiegati - la cui composizione prevede la presenza di sostanze o miscele classificate ai sensi della normativa vigente come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche - devono essere accompagnati dall'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici che verranno utilizzati presso le Unità Produttive (direttamente o attraverso eventuali ditte in subappalto) e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di legge.

Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico alla Funzione Competente.

14.7. Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta del Committente, successivamente alla accettazione dell'Ordine e prima dell'inizio dei Lavori, i prodotti e i materiali da utilizzare dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro “classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente”, con particolare riferimento alle “Frase di Rischio” H340 (ex R46; ex R47), H341 (ex R68), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H351 (ex R40), H360D (ex R61), H360F (ex R60), H362 (ex R64), H370 (ex R39) e H372 (ex R48) secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi antecedenti la data di inizio dei Lavori, l'elenco aggiornato dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.

14.8. Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta del Committente, successivamente alla accettazione dell'Ordine e prima dell'inizio dei Lavori, i prodotti e i materiali da utilizzare dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro “classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente”, con particolare riferimento alle “Frase di Rischio” H340 (ex R46; ex R47), H341 (ex R68), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H351 (ex R40), H360D (ex R61), H360F (ex R60), H362 (ex R64), H370 (ex R39) e H372 (ex R48) secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi antecedenti la data di inizio dei Lavori, l'elenco aggiornato dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.

14.9. In caso di impiego di agenti chimici il D.V.R. o il Piano Operativo di Sicurezza in caso di attività che ricadono nel Titolo IV “Cantieri Temporanei o Mobili” del D. Lgs. 81/08 consegnato dall'Appaltatore all'ingresso nell'Unità Produttiva, dovrà contenere la “Specifica Valutazione” e copia delle schede dati di sicurezza relative ai prodotti e materiali impiegati.

14.10. Con la accettazione dell'Ordine l'Appaltatore dichiara e garantisce che tutte le prestazioni previste, connesse o collegate all'Ordine ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia, saranno eseguite utilizzando

materiali pronti all'uso non classificati come agenti cancerogeni e mutageni con "Frasì di Rischio" H340 (ex R46; ex R47), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H351, H341.

14.11. L'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure opportune a garanzia dell'adempimento dei propri obblighi in materia ambientale previsti dalla legislazione applicabile.

14.12. L'Appaltatore si obbliga a fare proprio e a rispettare integralmente i Principi del Patto Mondiale, orientando ogni sua attività, eseguita da personale proprio o da subappaltatori al rispetto dei citati Principi.

I Principi del Patto Mondiale sono i seguenti:

a) DIRITTI UMANI.

Uno: Le imprese, dentro i propri ambiti, devono appoggiare e rispettare la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Due: Le imprese devono assicurarsi di non essere complici di violazioni di diritti umani.

b) LAVORI.

Tre: Le imprese devono appoggiare la libertà di affiliazione ed il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva.

Quattro: Le imprese devono appoggiare l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato realizzato sotto coercizione.

Cinque: Le imprese devono appoggiare l'eliminazione del lavoro infantile.

Sei: Le imprese devono appoggiare l'abolizione delle pratiche di discriminazione nell'impiego e nell'educazione.

c) AMBIENTE.

Sette: Le imprese devono mantenere un comportamento preventivo per non pregiudicare l'ambiente.

Otto: Le imprese devono favorire le iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.

Nove: Le imprese devono favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie che rispettano l'ambiente.

d) CORRUZIONE.

Dieci: Le imprese devono lavorare contro la corruzione in ogni sua forma, inclusa l'estorsione

14.13. L'Appaltatore si obbliga al rispetto della vigente legislazione applicabile, vincolata ai principi sopra menzionati, e si impegna a rendere nota a FINCANTIERI qualunque situazione in cui si verifichi l'inadempimento ai citati principi, così come il piano per rimediare a tale situazione.

14.14. Per tutta la durata dell'Ordine, l'Appaltatore si obbliga a consentire a FINCANTIERI di verificare il grado di adempimento a quanto richiesto nel presente articolo, potendo FINCANTIERI chiedere la risoluzione dell'Ordine, per cause imputabili all'Appaltatore, in tutti quei casi in cui la stessa abbia la conoscenza sufficiente e giustificata che l'Appaltatore abbia contravvenuto uno qualunque dei Principi sopra citati.

15. TERMINI DI CONSEGNA DEI LAVORI – PENALI – SOSPENSIONI E PROROGHE – FORZA MAGGIORE.

15.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, dei Lavori di cui all'Ordine e nei Documenti Contrattuali sono da ritenersi tassativi.

15.2. In caso di mancato rispetto dei predetti termini e di ritardo non giustificato da Forza Maggiore, il Committente potrà applicare una penale pari al 5% del corrispettivo globale per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20%, salva diversa previsione concordata nell'Ordine. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata per la consegna o per altri inadempimenti contrattuali, è facoltà di FINCANTIERI dichiarare risolto l'Ordine ai sensi del successivo art. 22.2, con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

15.3. Qualora nel corso della esecuzione dell'Ordine dovessero verificarsi circostanze indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore che impedissero a quest'ultimo di completare i Lavori nel termine stabilito, l'Appaltatore potrà inviare al Committente una richiesta motivata di proroga. La proroga sarà concessa mediante comunicazione scritta e a discrezione del Committente.

15.4. In caso di Forza Maggiore, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata, nonché la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto e potrà chiedere inoltre la sospensione e la ripresa dell'esecuzione dei Lavori entro un termine congruo da fissarsi di comune accordo con il Committente.

15.5. Nei casi di Forza Maggiore, qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 30 Giorni di Calendario, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi del successivo art. 22.2.

15.6. Fuori dai casi di Forza Maggiore, il Committente ha diritto a far sospendere l'esecuzione dei Lavori in qualunque momento, dandone avviso all'Appaltatore; l'Appaltatore non potrà mai sospendere l'esecuzione dei Lavori salvo espresso accordo scritto del Committente.

15.7. In caso di sospensione dei Lavori su iniziativa del Committente ai sensi del precedente comma, l'Appaltatore interromperà ogni attività o la parte dei Lavori per cui l'esecuzione è stata sospesa e non potrà avanzare richieste di riconoscimento del mancato guadagno ma avrà diritto al rimborso di eventuali costi diretti dimostrabili che effettivamente derivino dalla sospensione dei Lavori.

15.8. I giorni di sospensione, anche per cause di Forza Maggiore, non saranno computati ai fini del calcolo del termine per la consegna dei Lavori. I termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai Giorni Lavorativi perduti a causa della sospensione.

16. COLLAUDO.

16.1. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai Documenti Contrattuali, alle eventuali varianti, agli eventuali atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi debitamente approvati ed in perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.

16.2. Scopo del collaudo è la verifica finale della rispondenza delle opere alle prescrizioni dei Documenti Contrattuali, all'oggetto dell'Ordine ed alle norme di legge, nonché della idoneità dei beni forniti dall'Appaltatore.

16.3. Il collaudo dovrà essere eseguito a cura dell'Appaltatore nel rispetto di tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili. Il collaudatore è un tecnico nominato a insindacabile giudizio del Committente.

16.4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni degli stessi, esclusa la remunerazione dei collaudatori di nomina del Committente. I Referenti dell'Appaltatore e del Committente avranno diritto di assistere alle prove di collaudo.

Il collaudo eseguito ed avente esito positivo dovrà risultare dal relativo certificato da inviarsi, a cura dell'Appaltatore, alla Funzione Competente.

16.5. A prescindere dal collaudo, il Committente si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, le attività dell'Appaltatore in tutte le fasi di esecuzione dei Lavori nonché la corrispondenza dei Lavori eseguiti alle condizioni e ai termini dell'Ordine.

17. GARANZIE E ASSICURAZIONI.

17.1. L'Appaltatore assume nei confronti del Committente la garanzia di esecuzione a regola d'arte dei Lavori, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.

17.2. Tale garanzia scadrà decorsi 24 mesi a far data dalla data del certificato di collaudo definitivo con esito favorevole.

17.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta del Committente, l'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire a sue spese, immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi, nelle Unità Produttive o altrove, per riparare o sostituire nel più breve tempo possibile qualsiasi parte dei Lavori già eseguiti che dovesse manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 Giorni di Calendario dal momento in cui siano stati scoperti. La riconsegna dell'opera senza i vizi e le difformità riscontrate dovrà risultare da atto scritto.

17.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni previste dai precedenti comma 17.1 e 17.2, per una durata pari a quella prevista dal precedente comma 17.2 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.

17.5. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini all'eliminazione dei vizi o difformità, il Committente avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese all'Appaltatore inadempiente.

17.6. Ove fosse necessario provvedere d'urgenza e prim'ancora di aver segnalato vizi o difformità, il Committente avrà gli stessi diritti e facoltà di cui al precedente art. 17.5.

17.7. Ove il Committente sia chiamato a rispondere della difettosità, in qualunque tempo manifestata, di un bene fornito dall'Appaltatore o comunque dallo stesso utilizzato, il Committente avrà azione di regresso nei confronti dell'Appaltatore cui sia imputabile la difettosità del bene.

17.8. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a manlevare e tenere interamente indenne il Committente da qualsivoglia pretesa o azione risarcitoria e/o indennitaria che dovesse pervenire da terzi danneggiati nonché risarcire qualsivoglia danno arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori.

17.9. In relazione alle responsabilità gravanti l'Appaltatore, con riferimento ai danni alle cose oggetto dell'Ordine ed alla responsabilità verso terzi, lo stesso è obbligato a consegnare a FINCANTIERI, al momento dell'ingresso nel luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori, idonee polizze assicurative stipulate con primaria compagnia assicurativa. Tale assicurazione deve essere stipulata nel rispetto dei requisiti previsti dall'allegato "Coperture Assicurative per Appaltatori Gruppo Fincantieri" allegato alle presenti Condizioni Generali".

Le coperture assicurative dovranno avere espressa validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave o dolo delle persone fisiche del fatto delle quali l'Appaltatore deve rispondere in base alle norme di legge e/o alle previsioni delle presenti Condizioni Generali e/o dall'Ordine.

18. CORRISPETTIVO.

18.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6.2 o da altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali, il corrispettivo indicato nell'Ordine dovrà intendersi fisso ed a corpo e non sarà soggetto ad alcuna revisione fino a totale esecuzione dell'Ordine, anche in deroga all'art. 1467 c.c. e con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1664, comma 1, c.c. Il corrispettivo si intende comprensivo delle spese, oneri, costi gravanti sull'Appaltatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali e dell'Ordine.

19. PAGAMENTO.

19.1. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario verso presentazione della relativa fattura. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio conto corrente nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa.

19.2. Tutte le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti del comma 19.1, ivi comprese eventuali canalizzazioni e mandati, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante comunicazione scritta redatta su carta intestata dell'Appaltatore, sottoscritta in originale dal legale rappresentante della stessa. Nella comunicazione, prima della sottoscrizione, dovrà essere chiaramente indicato, mediante apposizione di timbro o in formato di testo, il nome e cognome del firmatario e la qualifica di legale rappresentante. Tutte le eventuali comunicazioni effettuate con modalità e forme diverse da quella stabilita saranno prive di qualsiasi efficacia.

19.3. Ove sia previsto che i Lavori vengano eseguiti in più fasi, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai punti 19.5. e 19.6. Se, invece, è previsto che i Lavori siano eseguiti e consegnati in unica soluzione a data unica prefissata, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai punti 19.7. e 19.8.

19.4. In nessun caso l'Appaltatore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie o a fatto a lui imputabile.

19.5. Gli stati d'avanzamento dei Lavori si considerano raggiunti solo successivamente alla presentazione del documento "Stato d'Avanzamento dei Lavori" (S.A.L.) da parte dell'Appaltatore (da redigersi con cadenza mensile a far data dall'inizio dei Lavori), alla convalida della Funzione Competente ed alla piena accettazione dello stesso da parte del Committente.

19.6. Se non diversamente stabilito nell'Ordine, il pagamento del corrispettivo avverrà a 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla presentazione della fattura relativa al S.A.L. raggiunto, previa convalida del documento di cui al precedente comma.

19.7. I Lavori si considerano completati solo successivamente all'accettazione da parte della Funzione Competente e - quando richiesto - da parte dell'Ente e/o Registro di Classifica o altri enti competenti, del S.A.L. presentato dall'Appaltatore, che attesta il completamento dei Lavori.

19.8. Il pagamento dell'importo finale di cui all'Ordine avverrà, se non diversamente stabilito nell'Ordine, a 90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura, previa convalida del documento di cui al precedente comma 19.7.

20. FATTURAZIONE.

20.1. La fatturazione avverrà secondo la cadenza indicate nell'Ordine. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'Ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo Ordine.

20.2. Con riferimento agli Appaltatori con sede legale in Italia, le fatture dovranno essere emesse nel formato della fattura elettronica (XML) utilizzando per la trasmissione il Sistema di Interscambio (SDI). Per l'invio di fatture e note di variazione si dovrà utilizzare il Formato di Trasmissione previsto per la fatturazione tra privati

o B2B, che prevede un Codice Destinatario di 7 caratteri "0000000". Per il recapito delle fatture elettroniche è sufficiente riportare correttamente il Codice Destinatario 0000000 e la Partita IVA 00629440322, il SDI provvederà ad inoltrare il documento all'indirizzo telematico comunicato da FINCANTIERI con il "servizio di registrazione" a discapito dell'indirizzo, se diverso, eventualmente segnalato nella fattura elettronica. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento alla corrispondente pagina del sito di FINCANTIERI <https://www.fincantieri.com/it/suppliers/centro-servizi-amministrativi/fatturazione-elettronica/> Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle richieste dalla normativa (ad es. modalità cartacea), la fattura - per espressa previsione di legge - si considererà non emessa.

20.3. Tutti i bond (advance, performance, garanzie e previdenziali) dovranno essere inviati in originale esclusivamente al seguente indirizzo di casella postale: FINCANTIERI S.p.A., Casella Postale n. 307 - 34074 Monfalcone (GO).

20.4. Con riferimento agli Appaltatori con sede legale all'estero Le fatture, le note credito e i relativi allegati, vanno inviati al seguente indirizzo l'indirizzo e-mail: FC.fornitori@fincantieri.it. Qualora non fosse possibile utilizzare il canale mail le fatture, le note credito e i relativi allegati potranno essere inviati attraverso il servizio postale al seguente indirizzo: FINCANTIERI S.p.A., Casella Postale n. 307 - 34074 Monfalcone (GO).

20.5. Eventuali oneri che dovessero derivare al Committente in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che l'Appaltatore sia tenuto a consegnare (fatture, documenti di trasporto, certificati di origine, ecc.) saranno a carico di quest'ultimo.

21. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MATERIA ANTIMAFIA.

21.1. L'Appaltatore prende atto e conviene che il Committente potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici e/o professionali attestanti l'idoneità o la qualifica dell'Appaltatore.

21.2. Qualora si tratti dell'Ordine con ATI, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui al comma precedente dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative.

21.3. L'Appaltatore prende atto e riconosce che l'efficacia di Ordini di importo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è subordinata, tra l'altro, all'invio alla Funzione Acquisti, da effettuarsi contestualmente all'accettazione dell'Ordine, dei seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con storico dell'Appaltatore o certificato equivalente in caso di soggetti esteri;
- b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come da modello allegato all'Ordine, con il quale il titolare, ovvero l'amministratore munito di poteri di rappresentanza, attesti l'insussistenza per sé, per i propri familiari conviventi, per tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commi da 1 a 2-quater, e per i loro familiari conviventi, delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora si tratti di Ordine con ATI, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative.

Restano fermi i seguenti obblighi in capo all'Appaltatore: i) per quanto riguarda la documentazione di cui al punto a), di mantenere costantemente aggiornata la documentazione fornita, di informare tempestivamente il Committente di ogni variazione relativa alla stessa, nonché di ripresentare la documentazione entro il termine di scadenza di quella già in possesso del Committente e, in ogni caso, decorsi 6 (sei) mesi dalla accettazione dell'Ordine da parte dell'Appaltatore; ii) per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva di cui al punto b) di rinnovare la stessa ogni 6 (sei) mesi a partire dall'accettazione dell'Ordine.

21.4. L'Appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, anche nei confronti dei propri soci e amministratori, nonché dei rispettivi familiari.

21.5. Qualora l'Appaltatore non ottemperi tempestivamente alle disposizioni di cui al presente articolo, il Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e di dichiarare risolto l'Ordine, secondo le modalità di cui al comma 22.2, riservandosi, inoltre, di esperire ogni opportuna azione atta a tutelare i propri diritti.

22. RECESSO - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

22.1. Il Committente ha diritto di recedere dall'Ordine senza giusta causa anche dopo l'inizio dei Lavori. In deroga all'articolo 1671 c.c., in tal caso l'Appaltatore avrà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e al pagamento dei Lavori eseguiti.

22.2. Le Parti concordano che l'Ordine si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di inadempimento o violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di seguito specificate, salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti:

- a) articolo 7.7 (Mancata comunicazione preventiva di mutamento dei soggetti partecipanti a forme associative quali ATI, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete);
- b) articolo 8.1 (Divieto di cessione dell'Ordine);
- c) articolo 8.3 (Divieto di Subappalto);
- d) articolo 9 (Organizzazione autonoma dell'impresa - trattamento del personale – adempimenti e manleva);
- e) articolo 10.2 (Mancato rispetto delle previsioni del NOUS concernenti le comunicazioni relative al personale dell'Appaltatore operante nel Cantiere e di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza);
- f) articolo 14.12 (Principi del Patto Mondiale)
- g) articolo 15.2 (Risoluzione per il ritardo superiore alle quattro settimane);
- h) articolo 15.5 (Sospensione di durata superiore a 30 giorni);
- i) articolo 21 (Mancato rispetto delle disposizioni in materia di documentazione contrattuale e dichiarazione sostitutiva in materia antimafia);
- j) articolo 27.6 (Trattamento dei dati personali);
- k) articolo 28 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231);
- l) articolo 29 (Conflitti di interessi).

22.3. Le Parti convengono altresì che l'adozione nei confronti dell'Appaltatore del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordine, fatto salvo in ogni caso il diritto del Committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti.

22.4. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto l'Ordine, il Committente dovrà comunicare all'Appaltatore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione dell'Ordine avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.

22.5. Fermo quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento dell'Appaltatore, il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare a quest'ultimo un termine per adempiere non inferiore a 15 Giorni Lavorativi, decorso il quale, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, potrà risolvere l'Ordine.

22.6. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico del Committente, l'Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutivi e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere il pagamento, con esclusione del diritto al risarcimento del maggior danno.

22.7. Se l'Ordine si scioglie perché la prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile alle Parti, il Committente pagherà per la parte dei Lavori eseguiti, nei limiti in cui il risultato è per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito.

23. GARANZIE FINANZIARIE.

23.1. L'Appaltatore prende atto che il Committente potrà richiedere idonee garanzie anche di terzi a copertura della qualità, del funzionamento e dell'esecuzione dei Lavori, dell'adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto l'Appaltatore nonché degli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti.

23.2. L'Appaltatore prende atto che tutte le garanzie emesse anche da terzi a copertura delle obbligazioni previste dall'Ordine dovranno prevedere quale soggetto beneficiario "FINCANTIERI S.p.A., Via Genova 1 - 34121 Trieste, C.F. 00397130584 - e dovranno essere inviate a FINCANTIERI S.p.A., Casella Postale n. 307 - 34074 Monfalcone (GO).

24. PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

24.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'esecuzione dei Lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente, manleva e tiene quest'ultimo indenne contro ogni rivendicazione e pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'esecuzione dei Lavori, nonché per i materiali, le attrezzature, i beni, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine.

24.2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, da chiunque emessi.

24.3. Le Parti convengono che sono di piena ed esclusiva proprietà del Committente il risultato dei Lavori e tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriali ivi inclusi il know-how ed i diritti di sfruttamenti economico.

25. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING.

25.1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o maturandi nei confronti del Committente e nascenti dall'Ordine. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite con il Committente di volta in volta per iscritto.

26. DIVIETO DI PUBBLICITÀ – RISERVATEZZA.

26.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti anche incidentalmente nell'esecuzione dell'Ordine, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR e la normativa italiana vigente, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

26.2. È fatto divieto all'Appaltatore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento all'Ordine.

26.3. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, il Committente potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.

26.4. L'Appaltatore si obbliga a custodire le Informazioni Riservate, garantendone la segretezza, e ad utilizzare le stesse al solo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell'Ordine. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a non divulgare, rivelare o comunicare le Informazioni Riservate, anche successivamente alla completa esecuzione dell'Ordine per qualsiasi causa occorsa, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a qualsivoglia terzo e ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per prevenire l'accesso, la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga a non cedere a terzi i materiali che dovessero essere fabbricati sulla base o avvalendosi delle Informazioni Riservate e dovrà eventualmente limitare la fabbricazione dei materiali ai quantitativi previsti dall'ordine, distruggendo gli eventuali scarti e/o eccedenze.

26.5. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a comunicare al Committente, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

27.1. Il trattamento dei dati personali avverrà a norma dei principi e degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy.

27.2. Con riferimento ai dati personali dei dipendenti e/o dei collaboratori dell'altra Parte, di cui ciascuna Parte verrà a conoscenza o comunque tratterà nell'ambito e per la finalità di conclusione ed esecuzione del Contratto, le Parti si impegnano a trattare gli stessi nel rispetto della Normativa Privacy.

In particolare, le Parti danno atto che ciascuna di esse assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento e a tale fine si impegnano reciprocamente a: i) limitare il trattamento dei dati personali alla sola finalità sopramenzionata; ii) rendere accessibili i dati personali ai dipendenti ed ai collaboratori autorizzati e solo per quanto strettamente necessario; iii) conservare i dati personali nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento; iv) garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati del trattamento di cui agli artt. 12 e ss. del GDPR, con particolare riferimento ai diritti inerenti agli obblighi di informativa; v) porre in essere tutte le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo i parametri stabiliti dalla normativa europea sulla privacy (articoli 32-35 GDPR).

27.3. L'Appaltatore dà atto di avere ricevuto l'informativa con i contenuti previsti dagli artt. 13 e 14 GDPR da parte di FINCANTIERI e si impegna a sottoporre la stessa ai propri dipendenti e/o ai propri consulenti e/o a tutte le persone fisiche i cui dati personali potrebbero essere trattati da FINCANTIERI nell'esecuzione del presente Contratto assumendo ogni responsabilità e/o manlevando FINCANTIERI da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'inosservanza della presente clausola. L'Appaltatore si impegna altresì ad assicurarsi che tale adempimento sia effettuato anche dalle eventuali imprese subappaltatrici (o associate/consorziate) per i relativi dipendenti e/o consulenti.

FINCANTIERI si impegna a mantenere e a trattare i dati personali dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici (o associate/consorziate) per la finalità e per il tempo strettamente necessario alla esecuzione del Contratto, fatti salvi gli obblighi di legge che prevedano un diverso periodo di conservazione.

27.4. L'eventuale nomina a Responsabile del trattamento dei dati avverrà attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina, come previsto dall'art. 28 GDPR.

27.5. Al fine di assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali, ove il trattamento dei dati sia operato da un Appaltatore avente sede in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), le Parti stabiliscono fin d'ora che ricorreranno alle Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea in base alla direttiva 95/46/CE, nonché ad ogni altro strumento contrattuale o misura di tutela che dovessero essere individuati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

27.6. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dell'Appaltatore, FINCANTIERI avrà diritto di dichiarare risolto l'ordine ai sensi dei commi 22.2 delle presenti condizioni, salva ogni altra azione innanzi all'Autorità Giudiziaria.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO - D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

28.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dall'Ordine (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

28.2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto dell'Ordine in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato e liberamente consultabili sul sito internet www.fincantieri.com.

28.3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel, Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, darà facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato l'Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

28.4. Qualora l'Appaltatore sia soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

29. CONFLITTI DI INTERESSE.

29.1. L'Appaltatore assume l'obbligo di rendere la "Dichiarazione del fornitore di assenza di conflitti di interesse" e di curarne l'aggiornamento nel caso in cui essa dovesse risultare incompleta o necessitasse di modifiche per cause sopravvenute. FINCANTIERI ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, l'aggiornamento della predetta dichiarazione, che l'Appaltatore dovrà rendere entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta. Tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione dovranno essere inviate in originale all'indirizzo indicato nell'Ordine e anticipate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa.

29.2. L'Appaltatore prende atto e riconosce che FINCANTIERI, salvo in ogni caso il risarcimento del danno da quest'ultima patito, avrà diritto di dichiarare risolto l'Ordine, ai sensi dell'art. 22.2 delle Condizioni Generali, qualora:

- a) la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e gli aggiornamenti di cui al precedente comma risultino incompleti o non veritieri;
- b) l'Appaltatore ometta di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti necessari della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;
- c) l'Appaltatore non adempia entro il termine di 20 (venti) giorni alla richiesta del Committente di aggiornamento della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.

30. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE.

30.1. Le presenti Condizioni Generali, nonché l'Ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.

30.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e/o l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e dell'Ordine, ivi comprese quelle relative all'esistenza e all'ammontare di crediti verso il Committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.

31. OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE E OBBLIGHI CONTRATTUALI IN MATERIA.

31.1. Ove non diversamente previsto, le comunicazioni rivolte a FINCANTIERI dovranno essere inviate alla Funzione Competente. Esse dovranno essere redatte su carta intestata e sottoscritte in calce, ovvero digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito degli adeguati poteri di rappresentanza dell'Appaltatore. Accanto alla sottoscrizione dovrà essere chiaramente riportato, mediante timbro o caratteri stampati, il nome e il cognome del soggetto sottoscrittore e la sua qualità.

31.2. Eventuali comunicazioni dell'Appaltatore effettuate con modalità o forme diverse da quelle previste dal precedente comma, o mancanti dei dati ivi indicati, saranno prive di qualsiasi effetto e, conseguentemente, le stesse non saranno opponibili a FINCANTIERI.

ALLEGATO

COPERTURE ASSICURATIVE PER APPALTATORI GRUPPO FINCANTIERI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

1. Fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore a fronte del contratto di appalto e previsti dalla legge, lo stesso avrà l'obbligo di stipulare e mantenere valide per tutta la durata del contratto di appalto le polizze assicurative indicate nel presente allegato, con primaria compagnia assicurativa registrata e/o autorizzata ad operare in Italia in base alla legislazione e regolamentazione assicurative in vigore.
2. Le polizze assicurative e i massimali di polizza richiesti nel presente allegato sono requisiti minimi e non costituiscono limiti di responsabilità per l'appaltatore a fronte del contratto di appalto. Salvo quanto diversamente stabilito nel contratto, l'appaltatore sarà responsabile, manleverà e terrà indenne il gruppo Fincantieri per ogni evento che non dovesse essere coperto dalle polizze dell'appaltatore.
3. Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze dell'appaltatore saranno a carico dello stesso.
4. Tutte le polizze richieste all' appaltatore dovranno prevedere che le compagnie d'assicurazione rinuncino a ogni diritto di rivalsa nei confronti di Fincantieri e dei suoi assicuratori, ad eccezione della polizza RC auto, nei limiti delle responsabilità assunte dall'appaltatore nel contratto di appalto.
5. Le coperture assicurative dovranno avere espressa validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave o dolo delle persone fisiche del fatto delle quali l'impresa appaltatrice deve rispondere in base alle norme di legge e/o alle previsioni delle condizioni generali di appalto di Fincantieri e/o dell'Ordine.
6. Per tutta la durata del contratto di appalto, le polizze dell'appaltatore non potranno essere cancellate o modificate senza previa comunicazione scritta a Fincantieri (almeno 30giorni prima di ogni modifica o cancellazione), fermo restando che le coperture e le condizioni assicurative indicate nel contratto di appalto dovranno essere mantenute.
7. L'appaltatore si obbliga a provvedere che i propri subappaltatori siano annoverati come assicurati aggiuntivi nelle proprie polizze assicurative o che provvedano ad attivarne di adeguate alle attività oggetto del subappalto. Su richiesta di Fincantieri, l'appaltatore fornirà allo stesso copia dei certificati assicurativi dei subappaltatori.
8. L'appaltatore sarà responsabile, manleverà e terrà indenne il gruppo Fincantieri da ogni conseguenza dannosa e onere, incluse le spese legali, che dovesse derivare, per qualunque ragione, da un mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte degli assicuratori dell'appaltatore o dalla mancata stipula o mantenimento, da parte dell'appaltatore, delle coperture assicurative richieste dal contratto. Inoltre, in caso di mancata stipula o mantenimento, da parte dell'appaltatore, delle coperture assicurative richieste dal contratto, ferme restando tutte le responsabilità a carico dello stesso di fronte alla legge e a fronte del contratto, il gruppo Fincantieri si riserva il diritto di risolvere il Contratto.
9. Ferma restando la facoltà di Fincantieri di richiedere copia integrale delle polizze assicurative, l'Appaltatore invierà a Fincantieri, 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività a fronte del contratto di appalto, copia dei certificati assicurativi dell'appaltatore che dovranno rispettare i requisiti previsti dal presente allegato ed indicare per ogni copertura:
 - a) l'assicurato/gli assicurati;
 - b) attività assicurata;
 - c) la compagnia assicurativa;
 - d) la data di inizio e fine decorrenza;
 - e) i massimali di ogni polizza;
 - f) che le coperture assicurative sono conformi ai requisiti contrattuali qui indicati e dettagliati nelle "Scheda Requisiti Assicurativi Fincantieri – CAR/EAR";
 - g) che le società assicurative presso cui l'appaltatore ha stipulato le polizze di assicurazione rinunciano ad azioni di rivalsa nei confronti del gruppo Fincantieri e dei suoi assicuratori;
 - h) conferma pagamento premio

Il gruppo Fincantieri non assume alcuna responsabilità per la correttezza delle polizze o dei certificati di polizza forniti dall'appaltatore. La consegna delle polizze o dei certificati di polizza non è da intendersi come adempimento da parte dell'appaltatore di tutti gli obblighi richiesti dal contratto di appalto.

10. Nel rispetto dei requisiti indicati in questo articolo, l'appaltatore deve dare evidenza delle seguenti polizze:

10.1. Polizza di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro ("RCO") verso il personale dell'appaltatore con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni) per evento e con un limite per persona infortunata non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione). Le richieste di risarcimento avanzate dal personale dell'appaltatore nei confronti di Fincantieri dovranno essere considerate come richieste nei confronti dell'appaltatore e indennizzate da tale polizza. La copertura assicurativa dovrà operare anche qualora il personale dell'appaltatore si trovi all'estero o sia trasportato a bordo di mezzi di trasporto del Fincantieri e includere la garanzia per eventuali azioni di regresso avanzate dall'INAIL o da altro ente pubblico o privato che assicuri il personale dell'appaltatore per infortuni, malattia e/o morte.

10.2. Per ogni appalto che prevede *lavori di costruzione* (intendendosi lavori aventi ad oggetto la realizzazione ex novo o la modifica di un fabbricato o porzione di esso, lavori edili ed infrastrutturali), *lavori di assemblaggio, montaggio/smontaggio e/o installazione* (intendendosi lavori aventi ad oggetto l'installazione/montaggio/assemblaggio di impianti, macchinari, turbine, etc..) o *di manutenzione straordinaria* presso qualsiasi cantiere e/o stabilimento e/o uffici di Fincantieri:

- a) una polizza "Construction All Risks" (CAR) o una polizza "Erection All Risks" (EAR) che dovrà includere tutte le estensioni di garanzia e relativi sottolimiti minimi indicati nella *Scheda Requisiti Assicurativi Fincantieri – CAR/EAR* e sulla base di quanto segue:
- b) Oggetto dell'assicurazione CAR/EAR: la perdita fisica imprevedibile o improvvisa o danni materiali e diretti determinati da qualunque causa, salvo quanto specificatamente escluso, che colpiscano le cose assicurate, poste all'interno e/o all'esterno del cantiere o altra ubicazione di Fincantieri per l'esecuzione delle opere di costruzione e/o di installazione ed assemblaggio oggetto di appalto. La polizza risponde altresì dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate e degli eventuali danni materiali ed indiretti subiti da terzi.
- c) Somma assicurata polizza CAR: dovrà essere pari al prezzo contrattuale dei lavori, più il prezzo dei materiali o eventuali altri beni/materiali forniti da Fincantieri che saranno parte dell'opera finale e deve includere ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
- d) Periodo assicurato polizza CAR: La copertura deve decorrere almeno dalla data di accesso presso il luogo di esecuzione lavori e deve rimanere attiva sino alla data in cui venga rilasciato il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione oppure sino all'emissione del certificato di collaudo finale laddove l'attività di manutenzione estesa sia contrattualmente prevista.
- e) Somma assicurata EAR: deve corrispondere al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare ed in generale di tutte le opere da realizzare e deve essere pari al prezzo contrattuale dei lavori, più il valore dei materiali o macchinari necessari alla realizzazione dell'impianto, anche laddove forniti da Fincantieri, e deve includere ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
- f) Periodo assicurato EAR: La garanzia assicurativa dovrà decorrere dalla data in cui i materiali necessari per la realizzazione delle opere assicurate, indicate nella scheda di Polizza, entrano nel luogo di esecuzione dei lavori. Si intendono pertanto assicurate anche le operazioni di carico e scarico di tali materiali dai mezzi di trasporto. La copertura si intende pienamente operante durante la movimentazione di materiali, macchinari ed impianti, comunque effettuata, all'interno del cantiere, comprese le relative operazioni di carico e scarico, e continua fino al rilascio del Certificato di Accettazione Definitiva (incluso quindi periodo di manutenzione contrattualmente previsto).
- g) Con riferimento alle condizioni particolari indicate nella *Scheda Requisiti Assicurativi Fincantieri – CAR/EAR*, quella per *maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità* e quella per *maggiori costi sostenuti dalla committente (Fincantieri SpA e/o Società controllate, e/o affiliate, e/o associate) per proseguire e/o ripristinare la normale attività produttiva* dovranno avere la seguente formulazione da riportare integralmente nel certificato assicurativo:
 - a. maggiori costi sostenuti dalla committente (Fincantieri spa e/o società controllate, e/o affiliate, e/o associate) per proseguire e/o ripristinare la normale attività produttiva: l'assicuratore indennizza i maggiori costi necessariamente sostenuti dalla committente per proseguire e/o ripristinare la normale attività produttiva. a titolo esemplificativo e non limitativo si intendono coperti i maggiori costi per noleggio di mezzi e macchinari, affitto di locali, uffici o magazzini, guardiania privata e quant'altro di simile.

- b. maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti dalla committente o dall'assicurato per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (inclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile.

10.3. Nel caso in cui l'appaltatore utilizzi autoveicoli nell'esecuzione del contratto di appalto, Polizza di responsabilità civile autoveicoli ("RC auto"), inclusa la responsabilità per danni ai passeggeri.

10.4. È facoltà dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori dotarsi di una polizza "attrezzature di cantiere" a copertura dei danni e perdite parziali o totali di attrezzature, veicoli e mezzi di cantiere usati, di proprietà, noleggiati o comunque sotto custodia dell'appaltatore per l'esecuzione dell'attività contrattuale con somme assicurate pari al valore di sostituzione (di mercato) delle attrezzature e dei mezzi di cui sopra; laddove l'appaltatore e/o i suoi subappaltatori decidano di non dotarsi di tale polizza assicurativa, nulla sarà loro dovuto da parte del gruppo Fincantieri e dai loro assicuratori.

10.5. Ogni ulteriore polizza assicurativa richiesta dalla legge.